



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

Codice Ente **10245**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

Sigla C.C.	Numero 27	Data 29-07-2017	COPIA
----------------------	---------------------	---------------------------	--------------

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO CIRCA LA RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' SOCIALE DI SE.T.CO. S.R.L. - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI NUOVO STATUTO DI SE.T.CO. HOLDING S.R.L. - APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO DI SE.T.CO. SERVIZI S.R.L.

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *ventinove* del mese di *luglio* alle ore *09:00* nella sede delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

<i>Presenti / Assenti</i>	
BELLINI ANGELA	Presente
MORANDI LUCA	Presente
PEDRANA VERA	Presente
PERSONENI ERNESTO	Presente
CAGNINELLI SONIA SILVIA	Presente
FANTONI ATTILIO	Presente
FIORINA GIANLUCA	Assente

Totale Presenti 6

Totale Assenti 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **BELLINI ANGELA** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 21-07-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 21-07-2017

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Miriam Morandi

Il Sindaco illustra brevemente il punto posto al n. 2 dell'ordine del giorno e cede la parola all'ing. Enrico Pezzoli, direttore della SE.T.CO s.r.l. il quale espone in modo dettagliato il punto dell'ordine del giorno.

Entra in aula in consigliere Pedrana Vera.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ il Comune di Villa d'Ogna è socio di SE.T.CO s.r.l., la quale costituisce una compagine a capitale interamente pubblico costituita al fine di consentire agli enti locali soci il perseguimento dell'obiettivo di una gestione economica, efficiente ed efficace dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento;
- ✓ a seguito della cessione a favore della società a capitale misto pubblico-privato G.ECO s.r.l. del ramo d'azienda relativo all'igiene urbana, SE.T.CO s.r.l. svolge attualmente la funzione di detenere una partecipazione sociale in G.ECO s.r.l. nonché effettua taluni servizi strumentali a favore degli enti pubblici soci;

RITENUTO CHE sia necessario, anche alla luce delle prescrizioni introdotte dalla recente normativa in tema di società pubbliche, svolgere un'analisi circa le prospettive dell'attività sociale e dell'assetto complessivo di SE.T.CO s.r.l.;

VISTO CHE:

- ✓ il consiglio di amministrazione di SE.T.CO s.r.l. ha effettuato una valutazione preliminare relativa ai possibili sviluppi e alla possibile riorganizzazione dell'attività societaria, a seguito della cessione del ramo d'azienda relativo all'igiene urbana;
- ✓ in tale ottica, la società ha proposto di realizzare, secondo le Linee di indirizzo strategiche allegate alla presente delibera, a farne parte integrante, una riorganizzazione dell'attività sociale finalizzata a fornire agli enti soci uno strumento operativo per lo svolgimento dei servizi di proprio interesse, sia di carattere strumentale che di servizio pubblico, nonché per la gestione congiunta della partecipazione in G.ECO s.r.l. ed eventualmente in altre società;
- ✓ per quanto riguarda la gestione dei predetti servizi, si è individuato anche quale possibile ambito operativo l'attività di efficientamento energetico degli edifici pubblici e degli impianti di illuminazione pubblica, nonché l'attività di produzione energetica e ogni altra azione volta al risparmio ed efficientamento energetico nell'interesse degli enti soci;

RILEVATA:

- ✓ l'opportunità, ai fini predetti, di riorganizzare e razionalizzare l'attività sociale svolta attualmente da SE.T.CO. s.r.l., attribuendo alla stessa la natura di società "holding", con cambiamento della denominazione societaria in SE.T.CO. Holding s.r.l., e assegnandole la funzione di provvedere alla gestione congiunta, per conto degli enti locali soci, delle partecipazioni societarie detenute dagli stessi; in particolare, la gestione congiunta delle partecipazioni societarie risulta meglio in grado di rappresentare, nelle sedi opportune, le esigenze del territorio, nonché di incidere in maniera maggiormente efficace nelle scelte strategiche da assumersi a livello societario;
- ✓ l'opportunità, sempre ai fini predetti, di procedere, da parte di SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.), alla costituzione di una società il cui capitale sia interamente detenuto dalla stessa, la quale società sia dedita allo svolgimento, per conto degli enti soci, di servizi di interesse generale o di carattere strumentale da affidarsi direttamente secondo il modello "in house providing";

- ✓ l'opportunità, infine, di costituire, da parte di SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.), una società dedita all'attività di efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblici e di produzione energetica, nonché ad ogni altra azione volta al risparmio ed efficientamento energetico, avente capitale misto pubblico-privato, in considerazione del fatto che tale modello organizzativo pare in grado di assicurare, da un lato, sufficienti garanzie di controllo in capo alla parte pubblica, tenuto conto dell'evidente interesse pubblico sotteso all'iniziativa, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e, conseguentemente, della salute, e dall'altro lato, il coinvolgimento nell'iniziativa di un soggetto privato dotato della necessaria professionalità ed esperienza specifica nel settore dell'energia;
- ✓ in particolare, l'opportunità che l'azione di tutti i Comuni riuniti nella rete costituita dalla compagine sociale di SE.T.CO. s.r.l. rivesta carattere unitario e di omogeneità, pur nella diversità dei contenuti delle caratteristiche degli interventi da effettuare sul territorio di ciascuno, anche per mettere in atto un'azione che, sulla base del conseguimento di adeguate economie di scala, sia in grado di risultare il più possibile efficiente, efficace ed economica rispetto all'obiettivo di riduzione del tasso di inquinamento il quale richiede, necessariamente, un intervento coordinato e comune;

PRESO ATTO CHE:

- ✓ il recente Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 ha previsto, segnatamente all'art. 4, che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività, tra le altre, di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, potendo anche provvedere alla gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- ✓ l'art. 5 del predetto Testo unico prescrive che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica deve essere analiticamente motivato con riferimento al perseguimento, da parte della società stessa, di finalità istituzionali proprie degli enti soci, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato ed, infine, che la motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- ✓ l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, ha prescritto che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento di un servizio pubblico di rilevanza economica è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- ✓ l'art 192 del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i., ha previsto, al comma 1, l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti

pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house rispetto al quale l'iscrizione avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei relativi requisiti, nonché, al comma 2, ha ribadito che ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- ✓ con delibera n. 235 del 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha emanato le Linee guida di attuazione dell'art. 192 predetto, in cui sono stati specificati i requisiti richiesti ai fini dell'affidamento in house dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ai fini dell'iscrizione nell'Elenco di cui sopra, prevedendo un termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione che attualmente è fissato al 15 settembre 2017;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- ✓ ai sensi degli artt. 12 e ss. del d.lgs. 115 del 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, nonché in coerenza con quanto previsto dal “Piano per una Lombardia sostenibile”, approvato con d.g.r. VIII/11420/2010, e in ottemperanza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del Patto dei sindaci, la predisposizione di misure volte al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici sia da considerare un compito attribuito in via generale a tutte le pubbliche amministrazioni, le quali devono provvedervi in proprio o attraverso opportune forme di esternalizzazione, fra cui rientra la costituzione di partnership con soggetti privati scelti attraverso opportuni moduli concorrenziali secondo il modello del partenariato pubblico-privato di origine comunitaria;
- ✓ il d.l. 7 maggio 2012, n. 52, conv. in legge 6 luglio 2012, n. 94, ha prescritto, all'art. 14, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso i contratti “di servizio energia” e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico-privato;
- ✓ l'amministrazione comunale ha aderito al c.d. Covenant of majors (Patto dei sindaci), con cui si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra nel proprio territorio del 20% entro il 2020 e che, a tale scopo, è stato approvato, con delibera consiliare n. 56 del 17.11.2012, un documento preliminare contenente una prima ricognizione degli interventi da effettuare (c.d. PAES - Piano d'Azione Energia Sostenibile);

VISTI:

- ✓ la bozza di statuto di SE.T.CO. Holding s.r.l. dotata, in quanto tale, di un oggetto sociale consistente nell'assunzione di partecipazioni, nel coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od enti partecipati, nonché nell'assunzione della qualifica di amministratore di società, e ritenuta tale bozza confacente agli interessi

dell'Amministrazione, ivi compreso il previsto meccanismo di ripartizione degli utili e delle perdite, il quale fa riferimento, per la metà dell'ammontare, al fatturato dei servizi affidati da ciascun socio alle società controllate da SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.), il quale meccanismo si intende operativo solo rispetto ad utili e perdite maturate successivamente alla avvenuta modifica dello statuto di SE.T.CO. s.r.l. in SE.T.CO. Holding s.r.l., non dovendosi applicare, viceversa, alla situazione conseguita dalla prima nella sua attuale configurazione;

- ✓ la bozza dello statuto della nuova società, denominata SE.T.CO. Servizi s.r.l. e dedita all'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti locali soci di SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.), nonché alla produzione di servizi di interesse generale per conto dei predetti enti pubblici, anche ai fini di promozione e valorizzazione sociale, culturale, turistica e di cura del territorio di riferimento e ritenuta tale bozza confacente agli interessi dell'Amministrazione, ivi compreso il sistema di controllo che, conformemente alla possibilità sancita dall'art. 16, comma 2, lett. c), del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è previsto da appositi patti parasociali, da sottoscrivere quale condizione di legittimità degli affidamenti diretti che verranno disposti a favore della società;
- ✓ la bozza di patti parasociali che disciplinano le modalità di controllo su SE.T.CO. Servizi s.r.l. ai fini dell'affidamento diretto di servizi pubblici in termini che si ritengono adeguati alla normativa vigente e confacenti agli interessi dell'Amministrazione, con particolare riferimento alla composizione e ai poteri del Comitato di indirizzo e controllo, ritenendo condivisibile anche il criterio di determinazione dei corrispettivi ivi contenuto;

CONSIDERATO NECESSARIO CHE:

- ✓ l'Amministrazione comunichi agli organi societari SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.), nelle forme ritenute più opportune, i servizi e/o attività che potrebbero essere affidate direttamente a SE.T.CO. Servizi s.r.l., fatta salva ogni valutazione da parte dei competenti organi comunali e riservando l'effettivo affidamento degli stessi ad una successiva delibera consiliare;
- ✓ la società SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.) , sulla base di quanto previsto nei patti parasociali nonché nelle comunicazioni di cui al punto precedente, predisponga un piano di sviluppo dell'attività di SE.T.CO. Servizi s.r.l. nonché, conseguentemente, uno studio di fattibilità tecnico-economica dell'operazione di riorganizzazione in considerazione e di un piano strategico di azienda;
- ✓ che tale attività conoscitiva sia funzionale anche ad attestare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione in questione, secondo quanto richiesto dalla attuale normativa in tema di società pubbliche e di affidamento in house;

CONSIDERATO INOLTRE NECESSARIO CHE:

- ✓ la società SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.) proceda alla verifica del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) già adottato in via preliminare dalla intestata Amministrazione e provveda all'aggiornamento necessario dei dati ivi contenuti
- ✓ sulla base dei dati aggregati ottenuti dall'analisi dei PAES dei Comuni aderenti all'iniziativa, la società SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.) proceda alla redazione di un PAES di territorio, in modo da poter definire il

quadro di un intervento coordinato ed unitario e, quindi, il più possibile efficiente, efficace ed economico rispetto all'obiettivo di riduzione del tasso di inquinamento;

- ✓ la società SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.) proceda, conseguentemente, alla redazione di uno studio di fattibilità, sulla base del criterio del rapporto costi/benefici nel medio-lungo termine, dei singoli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed, eventualmente, alla produzione di energia da effettuarsi sul territorio comunale, nonché alla successiva predisposizione di un piano di sviluppo e di un programma economico-finanziario relativo all'attività nel campo dell'energia; • l'attuazione delle misure individuate di efficientamento e risparmio energetico dovrà essere in grado di assicurare una apprezzabile diminuzione della spesa storica comunale, oltre che una corrispondente riduzione della emissione di agenti inquinanti;
- ✓ l'attuazione di tali misure dovrà essere posta a carico e a cura della costituenda società a capitale misto pubblico privato, denominata SE.T.CO. Energia s.r.l. con risorse proprie o di terzi, senza alcun onere a carico del bilancio comunale, secondo lo schema proprio dell'attività posta in essere dalle società di servizi energetici denominate ESCO (Energy Service Company), come definite dal d.lgs. n. 115 del 2008;

DATO ATTO CHE:

- ✓ la costituzione di SE.T.CO. Servizi s.r.l. e il successivo affidamento a favore della stessa di attività consistenti in servizi strumentali o pubblici potrà avvenire solo all'esito dell'approvazione da parte del presente consiglio comunale del piano di sviluppo, dello studio di fattibilità tecnico-economica del piano strategico di azienda che attestino la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'operazione, secondo quanto accertato nella relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, e conformemente al disposto all'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nonché in maniera da fornire gli elementi utili a predisporre la motivazione analitica della scelta di costituire nuove società richiesta dall'art. 5 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- ✓ inoltre, l'affidamento a favore di SE.T.CO. Servizi s.r.l. potrà avvenire solo a seguito dell'effettuazione degli adempimenti previsti da ANAC in tema di società in house;
- ✓ la costituzione di SE.T.CO. Energia s.r.l. a capitale misto pubblico-privato, in cui sia riservato a SE.T.CO. s.r.l. il 60% delle quote, e il successivo affidamento a favore della stessa di attività consistenti nell'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblici ed, eventualmente, nella produzione di energia, potrà avvenire solo all'esito dell'approvazione da parte del presente consiglio comunale dell'aggiornamento del PAES comunale, nonché del PAES di territorio, dello studio di fattibilità, del piano di sviluppo e del programma economico-finanziario, in maniera da fornire gli elementi utili a predisporre la motivazione analitica della scelta di costituire una nuova società richiesta dall'art. 5 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTI:

- ✓ l'art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- ✓ il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
- ✓ l'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012;
- ✓ il Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.;
- ✓ le Linee guida ANAC approvate con delibera n. 235 del 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115;
- ✓ l'art. 14 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, conv. in legge 6 luglio 2012, n. 94;
- ✓ il “Piano per una Lombardia sostenibile”, approvato con d.g.r. VIII/11420/2010;
- ✓ le Linee di indirizzo strategiche relative alla riorganizzazione dell'attività sociale di SE.T.CO. s.r.l.;
- ✓ la bozza di statuto di SE.T.CO. Holding s.r.l.;
- ✓ la bozza di statuto di SE.T.CO. Servizi s.r.l.;
- ✓ la bozza di patti parasociali contenenti la disciplina sul controllo da esercitare nei confronti di SE.T.CO. Servizi s.r.l.

VISTI i pareri espressi dai soggetti indicati ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del Regolamento sui Controlli Interni, inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli unanimi, tutti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di confermare l'indirizzo di procedere alla riorganizzazione dell'attività sociale di SE.T.CO s.r.l., secondo le Linee di indirizzo strategiche allegata alla presente delibera, a farne parte integrante, e da intendersi approvate nella presente sede consiliare, conferendo a quest'ultima il carattere di società “holding”, con mutata denominazione in SE.T.CO Holding s.r.l., attribuendo alla medesima le funzioni relative alla detenzione e gestione delle partecipazioni societarie dei Comuni soci, e dando mandato alla stessa per la costituzione di una società a capitale interamente pubblico dedicata alla produzione di servizi strumentali agli enti soci e di servizi pubblici, nonché di una società a capitale misto pubblico - privato che operi nel campo dell'efficientamento e della produzione energetica;

2. Di approvare, ai fini predetti, la bozza di statuto di SE.T.CO Holding s.r.l., la bozza di statuto di SE.T.CO Servizi s.r.l., nonché la bozza di patti parasociali contenenti la disciplina sul controllo da esercitare nei confronti di SE.T.CO. Servizi s.r.l. nonché il criterio di determinazione dei corrispettivi, tutti allegati al presente atto a farne parte integrante

3. Di specificare, in particolare, che il meccanismo di ripartizione degli utili e delle perdite previste nel nuovo statuto di SE.T.CO. Holding s.r.l. deve intendersi operativo solo rispetto ad utili e perdite maturate successivamente alla modifica dello statuto di SE.T.CO. s.r.l. in SE.T.CO. Holding s.r.l., non dovendosi applicare, viceversa, alla situazione conseguita dalla prima nella sua attuale configurazione;

4. Di incaricare la società SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.) di predisporre un piano di sviluppo dell'attività di SE.T.CO. Servizi s.r.l. nonché uno studio di fattibilità tecnico-economica e un piano strategico di azienda, nei termini e con le finalità previste nella presente delibera;

5. Di dare atto che la costituzione di SE.T.CO. Servizi s.r.l. e il successivo affidamento a favore della stessa di attività consistenti in servizi strumentali e/o pubblici

potrà avvenire solo all'esito dell'approvazione da parte del presente consiglio comunale dei predetti documenti, previa adozione della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'affidamento in house di servizi pubblici nonché la sostenibilità di adeguate ragioni economico-finanziarie che sorreggano tale scelta, previa motivazione analitica della scelta di costituire una nuova società ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché previa effettuazione degli adempimenti previsti da ANAC in tema di società in house;

6. Di incaricare la società SE.T.CO s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.) di curare l'aggiornamento del PAES comunale, nonché di predisporre il PAES di territorio dei Comuni aderenti all'iniziativa, lo studio di fattibilità, il piano di sviluppo e il programma economico-finanziario relativa all'attività nel campo dell'energia da attribuirsi, nei termini previsti dalla presente delibera, alla costituenda società a capitale misto pubblico-privato denominata SE.T.CO. Energia s.r.l., in cui il socio privato sia selezionato con idonea procedura ad evidenza pubblica nei termini previsti dalla normativa vigente tra soggetti in possesso dei necessari requisiti;

7. Di dare atto che la costituzione di SE.T.CO. Energia s.r.l. a capitale misto pubblico-privato, in cui sia riservato a SE.T.CO. s.r.l. (poi SE.T.CO. Holding s.r.l.) il 60% delle quote, e il successivo affidamento a favore della stessa di attività consistenti nell'efficientamento energetico degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblici, nonché nella produzione di energia e di ogni altra azione volta al risparmio ed efficientamento energetico, potrà avvenire solo all'esito dell'approvazione da parte del presente consiglio comunale dei predetti documenti, previa assunzione di una delibera consiliare recante la motivazione analitica della scelta di costituire una nuova società, nei termini richiesti dall'art. 5 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, data l'urgenza di procedere tempestivamente nelle complesse operazioni descritte, anche per ottemperare agli obblighi di legge in precedenza richiamati.



IL SINDACO
F.to ANGELA BELLINI



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 29-07-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì, 01-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 22-08-2017

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini